DETERMINA A CONTRARRE RASS N. 49/2026 DEL 31/08/2026 RELATIVA A ORDINE CNIT-RASS 345/2026

Oggetto: CIG: BCD21E9B22 - CUP: x - Determina di affidamento diretto di valore inferiore a 140.000,00 €, per la fornitura di n.1 LENOVO THINKPAD E16 GEN relativa al PROGETTO SPESE DI FUNZIONAMENTO LAB. RaSS richiesta da Sabrina Marinari, Responsabile Amministrativa del Lab. RaSS nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RaSS

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 33/2013 ss. mm. ii. in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"
- la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- L. 241/1990 e ss. mm. ii. in materia di conflitto di interessi

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 102008 art. 4 del corrente bilancio (Progetto SPESE DI FUNZIONAMENTO) Resp. Sc. Prof. Agostino Monorchio;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di contratti di importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

Considerato che il valore massimo stimato del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000,00 €, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi d dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Considerato che si rende necessario acquistare n.1 notebbok LENOVO THINKPAD E16 GEN 3 da destinare al personale del Laboratorio;

Considerato che relativamente a questa richiesta di acquisto assume la funzione di Responsabile unico del procedimento (RUP) il Dr. Roberto Saglimbeni con provvedimento approvato da ANAC in 24/01/2024, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che la non idoneità della Convenzione CONSIP a soddisfare le esigenze di approvvigionamento esposta nella presente delibera

Verificato che la fornitura richiesta è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e pertanto si può procedere utilizzando in alternativa il Portale dei Contratti Pubblici ANAC o il portale TRASPARE (Certificato AGID) come previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 3;

Considerato che tramite ricerca di mercato MEPA, in base alle caratteristiche tecniche richieste, sono stati raccolti i preventivi di spesa dei seguenti operatori economici:

1. **NUVOLA POINT**; prezzo 822,55 € IVA ESCLUSA;
2. **MIGARAUR** prezzo 818,89 € IVA ESCLUSA
3. **EVOLUTIA**; prezzo 818,00 € IVA ESCLUSA;

Considerato che il preventivo migliore, per rapporto qualità-prezzo, risulta essere quello di NUVOLAPOINT di FLAJ ALESSANDRO – P.IVA 02611310307;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di € 822,55 € IVA ESCLUSA per le seguenti motivazioni: comparazione listini di mercato; è stata presa in considerazione la ricerca di mercato effettuata tramite codice MEPA 22AY001VIX, dalla quale è emerso che NUVOLAPOINT risultava l'unico fornitore in grado di consegnare il prodotto in 1 giorno lavorativo a differenza degli altri operatori economici che, pur proponendo condizioni economiche in linea con le esigenze della Stazione Appaltante, prevedevano tempi di consegna più lunghi e non idonei a soddisfare con pari celerità le richieste dell'Amministrazione.

Constatato che rispetto al suddetto operatore economico non sussistono cause di esclusione di cui all'artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023 e che dunque non sono stati rilevati, al momento, motivi ostativi all'affidamento;
Tenuto conto che in caso di successivo accertamento della mancanza/perdita dei suddetti requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito per quanto riguarda le prestazioni già eseguite;

Atteso che l'operatore economico è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii.;

Dato atto che l'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce:

- che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Accertato e confermato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

DISPONE

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di n.1 LENOVO THINKPAD E16 GEN relativa al PROGETTO SPESE DI FUNZIONAMENTO LAB. RaSS richiesta da Sabrina Marinari, Responsabile Amministrativa del Lab. RaSS e approvata dal Prof. Agostino Monorchio, Direttore del Lab. RaSS-CNIT per le motivazioni espresse in precedenza: all'operatore economico NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO tramite ordine diretto di acquisto (ORDINE MEPA _ RIEPILOGO_FASE_9179890 - ORDINE CNIT-RaSS 345/2026); il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
2) di impegnare la spesa di € 1.003,51 € IVA COMPRESA sul Cap. 102008 art. 4 del corrente bilancio (Progetto SPESE DI FUNZIONAMENTO) Resp. Sc. Prof. Agostino Monorchio;
3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
4) di dare attuazione alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.cnit.it, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RASS-CNIT di PISA
Prof. Agostino Monorchio